



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 07/05/2019

Numero Registro Dipartimento: 508

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5680 del 09/05/2019

OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE EOLICA (N. 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 21 MW) DA REALIZZARSI IN LOC. SERRE STRACCO E SERRE CAGLIANO NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS), TERRANOVA DA SIBARI (CS) E CORIGLIANO-ROSSANO (CS). PROROGA VALIDITÀ DDG N. 493 DEL 27/01/2014. PROPONENTE: EOLICA WIND POWER S.R.L. SEDE LEGALE VIA MASSAUA 12, COSENZA. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale " e ssmm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria, con il quale sono state conferite le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.", con la quale il Dipartimento "Ambiente e Territorio" è stato scorporato nelle due aree tematiche: "Ambiente e Territorio" e "Urbanistica", la cui reggenza è stata affidata all'arch. Reillo Orsola;

VISTO il D.D.G. n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto "Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione" con il quale è stato istituito il Settore n. 4 "Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali";

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i.. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.); per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV).

PREMESSO CHE

- con DDG n. 493 del 27/01/2014 è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di realizzazione del parco eolico denominato "San Demetrio" da realizzarsi nei comuni di San Demetrio Corone e Terranova da Sibari (CS), proposto dalla società Eolica Wind Power S.r.l. sede legale via Massaua 12, Cosenza;
- tale decreto prevedeva una validità di anni 5 salvo proroga;
- con DDG n. 7511 del 28/06/2014 il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e smi;

- il Dipartimento Ambiente con parere della STV espresso nella seduta del 16/03/2018 (prot. n. 102443 del 21/03/2018) ha preso atto della modifica non sostanziale della soluzione di connessione del parco eolico (modifica del cavidotto interrato per la connessione alla RTN in corrispondenza dell'esistente S.E. Terna "Terranova", cavidotto interessante in minima parte anche il Comune di Corigliano-Rossano).

CONSIDERATO CHE

- che con nota prot. n. 435211 del 21/12/2018, la società proponente ha presentato istanza di proroga del DDG n. 493 del 27/01/2014 allegando le certificazioni degli Uffici tecnici dei Comuni di San Demetrio Corone, Terranova da Sibari e Corigliano Rossano (CS) e la relazione asseverata redatta dal progettista ing. Claudio Coscarella iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza al n. 4179 attestante che le condizioni ambientali dell'area non sono modificate rispetto alla data di emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale oggetto di proroga;
- che l'attuale configurazione del parco eolico è composta da n. 7 aerogeneratori (potenza unitaria 3 MW) per una potenza complessiva del parco eolico di 21 MW ubicati nel Comune di San Demetrio Corone (CS) e cavidotto interessante i Comuni di San Demetrio Corone, Terranova da Sibari e Corigliano Rossano (CS) ;

PRESO ATTO CHE

La Struttura Tecnica di Valutazione, a seguito della disamina della documentazione presentata dalla società proponente, con parere espresso nella seduta del 9/04/2019, ha ritenuto prorogabile la validità del D.D.G. n° 493 del 27/01/2014;

Per quanto sopra riportato

DECRETA

- Di prorogare la validità e l'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale espresso con D.D.G. n° 493 del 27/01/2014, senza interruzione di continuità a partire dalla data di scadenza dello stesso, per ulteriori anni 5, sulla base del parere tecnico espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 9/04/2019 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte sostanziale).
- Di confermare tutte le prescrizioni riportate nel parere allegato al D.D.G. n° 493 del 27/01/2014 tenendo conto delle modifiche progettuali apportate dalla società per le quali lo scrivente Dipartimento ha espresso la non sostanzialità.
- Di demandare alla società proponente l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni necessarie per la ripresa dei lavori.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla società proponente Eolica Wind Power srl con sede in via Massaua n. 12 – 87100 Cosenza, ai Comuni di San Demetrio Corone (CS), Terranova da Sibari (CS) e Corigliano Rossano (CS), alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive – settore Energia ed all'ARPACAL per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 3/2008 e s.m.i.
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli allegati all'istanza di proroga, inficiano la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, a norma delle vigenti leggi in materia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente e Territorio

STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Prot. N. 146933/SIAR

VAS - VIA - AIA - VI

DEL 10 APR. 2019

Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

Dirigente del Settore 4

SEDE

SEDUTA DEL 09.04.2019

Oggetto: Richiesta di proroga di validità del D.D.G. n. 493 del 27/01/2014, riferita alla compatibilità ambientale del parco eolico denominato "San Demetrio", costituito da 7 aerogeneratori dell' altezza massima di 176 m e della potenza complessiva di 21,00 MW, nei Comuni di San Demetrio Corone, Terranova da Sibari e Corigliano-Rossano (CS).

Proponente: **Eolica Wind Power Srl** con sede legale in Via Massaua n. 12 Cosenza.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

con riferimento alla richiesta di **proroga di validità del DDG n. 493 del 27/01/2014** presentata dalla società Eolica Wind Power Srl, con sede legale in Via Massaua n.12 Cosenza, riferita alla compatibilità ambientale del **parco eolico denominato "San Demetrio"**, costituito da **7 aerogeneratori dell' altezza massima di 176 m e della potenza complessiva di 21,00 MW**, ricadente nei Comuni di San Demetrio Corone, Terranova da Sibari e Corigliano-Rossano (CS).

PREMESSO CHE

con **nota acquisita al prot. n. 0435211/SIAR del 21/12/2018** del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria e p.c. al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive, la società proponente trasmetteva richiesta di proroga di validità del DDG n. 493 del 27/01/2014, del parco eolico denominato "San Demetrio", **costituito da 7 aerogeneratori della altezza massima pari a 176 m e della potenza complessiva di 21,00 MW**, ricadente nei Comuni di San Demetrio Corone, Terranova da Sibari e Corigliano-Rossano (CS), unitamente ai seguenti documenti:

1-Attestazione comunale di San Demetrio Corone (CS) sullo stato dei luoghi (prot. n. 7427 del 12/12/2018), ove insiste l'intervento, attestante che nel periodo successivo alla data del DDG n. 493 del 27/01/2014 di compatibilità ambientale e del DDG n. 7511 del 20/06/2014 di Autorizzazione Unica, non sono stati approvati, né sono in fase di approvazione altri piani/programmi, progetti (anche appartenenti ad altre tipologie di attività) o altri provvedimenti amministrativi (concessioni, permessi, ecc.) che ricadono o che possono interferire con l'area interessata dall'impianto eolico oggetto dei decreti sopracitati, con particolare riguardo alle distanze e dalle ulteriori condizioni previste dalle linee guida e dalle vigenti normative in materia; **attestante**, altresì, che le condizioni dell'area interessata dall'impianto eolico e relative opere accessorie non hanno subito alterazioni, successivamente alla data del DDG n. 493 del 27/01/2014 di compatibilità ambientale e del DDG n. 7511 del 20/06/2014 di Autorizzazione Unica;

2-Certificazione comunale di San Demetrio Corone (CS) (prot. n. 7425 del 12/12/2018), sui vincoli e sulla destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto;

3-Dichiarazione asseverata, redatta dal progettista e legale rappresentante della società, attestante che le condizioni dell'area interessata dall'impianto eolico non hanno subito alterazioni successivamente alla data del DDG n. 493 del 27/01/2014 di Valutazione di Impatto Ambientale;

4-Relazione tecnica asseverata attestante lo stato dei luoghi, l'iter autorizzativo, le caratteristiche dell'impianto (aerogeneratori, viabilità di accesso al parco, viabilità interna al parco, connessione elettriche MT, sottostazione MT, connessione elettriche AT), le opere realizzate, nonché lo stato dei luoghi, le destinazioni d'uso e il regime vincolistico rispetto a quelli esistenti all'epoca del rilascio del DDG n. 493 del 27/01/2014;

5-Comunicazione di inizio lavori del 16/03/2017;

6-Comunicazione di sospensione dei lavori del 9/08/2017.

L'ufficio del Dipartimento Ambiente e Territorio con PEC del 22.02.2019 ha chiesto alla società proponente la certificazione comunale dei vincoli relativi alle aree del parco de quo, per i comuni di Terranova da Sibari (CS) e Corigliano-Rossano (CS);

Con pec del 27.02.2019 la società proponente ha trasmesso quattro certificati comunali di Terranova da Sibari (CS) datati 27.02.2019 (relativi alla richiesta prot. n. 962/19) ed un certificato comunale di Corigliano-Rossano (CS) datato 27.02.2019 (relativo alla richiesta prot. n. 16291/19), tutti attestanti i vincoli delle aree interessate del parco de quo.

Nella seduta del 07/02/2019 la pratica è stata assegnata alla STV, in considerazione della particolare complessità dell'iter tecnico-amministrativo, per la quale l'ufficio VIA ha richiesto supporto tecnico alla STV.

PRESO ATTO CHE

L'Autorizzazione Unica n. 7511/2014, rilasciata dal Dipartimento Attività Produttiva, visto anche il DDG di compatibilità ambientale n. 493/2014, equivale, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 12, comma 1 e 3, del D.Lgs n. 387/2003 e succ., a **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.** Essa comporta la prevalenza sugli interessi dei proprietari delle aree espropriate e impone nel contempo il vincolo preordinato all'esproprio per tutte le aree del costruendo parco eolico;

ai sensi dell'**Art. 25 del QTRP**, approvato in data 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 5/08/2016, valgono le norme di **vincolo inibitorio** alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati:

.....(omissis)

b) **territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**

Sono comunque **fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità**, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi;

ai sensi dell' **Art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000** le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. **È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.** Pertanto, la realizzazione del parco eolico, in quanto opera già connotata della caratteristica di pubblica utilità e pubblico interesse, rientra tra le fattispecie contemplate nel Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE. Detta Direttiva, al primo comma, "riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, **poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.**

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE

con Decreto N. 8551 del 20/07/2016 del Dipartimento Attività Produttive è stata concessa la proroga di 9 (nove) mesi del termine di inizio dei lavori;

questo Dipartimento Ambiente e Territorio con nota **prot. n. 059865/SIAR del 23.02.2017** ha comunicato alla società Wind Power Srl che non vi sono motivi ostativi per l'installazione di **7 aerogeneratori di ultima generazione dell'altezza massima di 176 m e della potenza di 3 MW ciascuno;**

il Dipartimento Sviluppo Economico -Attività Produttive, con **DDG n. 2493 dell' 8.03.2017 ha preso atto delle modifiche non sostanziali,** (relative alla nota prot. n. 059865/SIAR del 23.02.2017), consistenti in :

- aerogeneratore avente potenza unitaria pari a 3.0 MW;
- potenza complessiva del parco eolico di 21 MW;
- altezza massima dell'aerogeneratore 176 m;

la società Eolica Wind Power Srl in data 16.03.2017, ha trasmesso al Dipartimento Sviluppo Economico -Attività Produttive-, tramite PEC, **comunicazione di inizio dei lavori;**

la società Eolica Wind Power Srl in data 09.08.2017, ha trasmesso al Dipartimento Sviluppo Economico -Attività Produttive-, tramite pec, **comunicazione di sospensione dei lavori,** al fine di formalizzare l'autorizzazione della **modifica non sostanziale e migliorativa del cavidotto interrato** per la connessione alla Stazione Elettrica TERNA e delle relative opere accessorie;

questa Struttura Tecnica di Valutazione con parere (prot. n. 102443/SIAR del 21.03.2018), ha ritenuto che la **modifica non sostanziale e migliorativa del cavidotto interrato** per la connessione alla RTN, per i comune di Terranova da Sibari e Corigliano-Rossano, in corrispondenza dell'esistente S.E. Terna denominata "Terranova", non debba essere sottoposta ad ulteriore procedura valutativa;

la società Eolica Wind Power Srl con nota prot. 265245/SIAR del 30.07.2018 ha trasmesso documentazione e note chiedendo la **sospensione dei termini di ultimazione dei lavori** (per il periodo intercorrente tra la comunicazione di sospensione lavori e il rilascio dell'autorizzazione alla modifica non sostanziale e migliorativa);

il Dipartimento Sviluppo Economico -Attività Produttive- della Regione Calabria con D.D. n. 10935 del 4.10.2018 (avente prot./SIAR 336592), ha concesso l' autorizzazione per l'esecuzione della **modifica non sostanziale e migliorativa;**

il MIBACT (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone) ha espresso **parere favorevole** nell'endoprocedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, (avente prot. MIBACT-SABAP-CS 0015338 del 30/11/2017) relativa alla **modifica non sostanziale e migliorativa;**

l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 685/17, (avente prot. n. 49584 del 11/12/2017) relativa alla **modifica non sostanziale e migliorativa**;

l' ABR ha espresso **parere favorevole**, (avente prot. n. 0319093 del 12/10/2017) relativo alla **modifica non sostanziale e migliorativa**;

l' Ufficio Tecnico - Settore Viabilità della Provincia di Cosenza ha rilasciato il **nulla osta** per la realizzazione del cavidotto lungo la strada provinciale SP52, (avente prot. n. 39275 del 28/09/2017) relativo alla **modifica non sostanziale e migliorativa**;

il Comune di Terranova da Sibari ha rilasciato il **nulla osta** per la realizzazione del cavidotto lungo la strada comunale, (avente prot. n. 4755 del 16/11/2017) relativo alla **modifica non sostanziale e migliorativa**.

RITENUTO CHE

dalla disamina della documentazione prodotta, esaminate le asseverazioni e le certificazioni in atti, gli elaborati progettuali, nonché i provvedimenti favorevoli successivi a quello di VIA e richiamati nel presente parere, non si ritiene necessario ulteriore approfondimento tecnico, fermo restando che prima dell'inizio dei lavori la società Eolica Wind Power Srl dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o permessi previsti dalle normative vigenti.

VISTA E RICHIAMATA

la DDG n. 4733/2012, con la quale si stabilisce che, in sede della proroga di validità di un provvedimento di compatibilità ambientale non è prevista la rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori costituenti l'originario provvedimento, né si esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale, salvo l'avvio di procedure di riesame se ritenute necessarie, bensì

l'acquisizione della certificazione comunale rinnovata, nonché la relazione asseverata redatta dal progettista.







LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE


sulla scorta di quanto sopra, ritiene che si possa concedere la **proroga di validità del DDG Ambiente n. 493/2014**, per il completamento dei lavori previsti in progetto, relativa alla costruzione e all'esercizio del parco eolico denominato "San Demetrio Corone", di complessivi **7 aerogeneratori, dell' altezza massima di 176 m e della potenza complessiva di 21,00 MW**, nei territori di San Demetrio Corone, Terranova Sibari e Corigliano-Rossano (CS), **proponente Società Eolica Wind Power Srl**, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nei precedenti decreti e pareri.

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso parere sulla base di atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

LA STV

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1 | Presidente Arch. | <i>Orsola R. REILLO</i> |  |
| 2 | Vice-Presidente | |  |
| 3 | Ing. | <i>Francesco SOLLAZZO</i> |  |
| 4 | Ing. | <i>Antonino DEMASI</i> |  |
| 5 | Dott.ssa | <i>Rossella DEFINA</i> |  |
| 6 | Dott. | <i>Salvatore SCALISE</i> |  |
| 7 | Dott. | <i>Nicola CASERTA</i> |  |
| 8 | Dott.ssa | <i>Deborah CIMELLARO</i> |  |
| 9 | Geom. | <i>Angelo Antonio CORAPI (Rapp. A.R.P.A.CAL).</i> |  |
| 10 | Ing. | <i>Costantino GAMBARDELLA</i> |  |
| 11 | Dott. | <i>Antonino Giuseppe VOTANO</i> |  |
| 12 | Dott. | <i>Saverio CURCIO</i> |  |
| 13 | Dott. | <i>Vincenzo BARONE</i> |  |



12